

# 1



Lavori in  
corsa

30 anni CEDAW  
XXX Anniversario  
della Convenzione per l'Eliminazione  
delle Discriminazioni contro le Donne

## Breve storia del CEDAW

La parità di genere è uno dei principi fondamentali delle Nazioni Unite. Il **Preambolo della Carta dell'ONU** sancisce tra gli obiettivi principali la “*fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti di uomini e donne*”. L'articolo 1 proclama che uno degli obiettivi delle Nazioni Unite è quello di promuovere e stabilire una cooperazione internazionale fondata sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti, senza distinzioni di nessun tipo, incluso il genere. La Carta è il primo strumento internazionale che si riferisce nello specifico ai diritti delle donne e alla parità di genere e vincola a livello legale tutti i membri dell'ONU a impegnarsi per la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti e tutte. La natura stessa dei diritti umani, incluso l'obiettivo di uguaglianza tra donne e uomini, acquisisce dunque una dote addizionale: **una questione etica diventa un obbligo vincolante per tutti i Governi delle Nazioni Unite**.

Il **Codice Internazionale dei Diritti Umani** rafforza ed amplia l'enfasi sui diritti delle donne. La **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani** proclama il diritto di tutti all'uguaglianza di fronte alla legge e al godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali senza distinzioni di nessun tipo e include il sesso tra queste distinzioni. Il **Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali** e la **Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici**, entrambi del 1966, traducono il principio della Dichiarazione in una forma vincolante a livello legale ed esplicitano che i diritti sanciti sono validi per tutte le persone senza alcuna distinzione. Inoltre queste Convenzioni vincolano nello specifico gli Stati che vi aderiscono o che li ratificano per assicurare a donne e uomini lo stesso diritto di godere di

tutti i diritti in esse sanciti. Il Codice Internazionale dei Diritti Umani, insieme ad altri trattati sui diritti umani, stabilisce quindi una serie di diritti per tutti, incluse le donne. Tuttavia, questo si è rivelato insufficiente a garantire alle donne la tutela dei loro diritti fondamentali.

Dalla sua creazione, la **Commissione sulla Condizione delle Donne** (*Commission on the Status of Women - CSW*) ha cercato di definire ed elaborare garanzie contro le discriminazioni di genere. Il lavoro della CSW ha dato alla luce importanti dichiarazioni e convenzioni che proteggono e promuovono i diritti delle donne. Originalmente stabilita nel **1946** come sub-commissione della Commissione sui Diritti Umani, la CSW è stata quasi subito convertita in Commissione indipendente in seguito alla pressione da parte di attivisti per i diritti delle donne. Il mandato della CSW includeva la redazione di raccomandazioni in risposta a problemi che richiedevano interventi immediati contro le discriminazioni di genere. Inoltre il compito della CSW era di sviluppare proposte per rendere effettive queste raccomandazioni.

Tra il **1949** e il **1959** la Commissione ha redatto la **Convenzione sui Diritti Politici delle Donne**, adottata dall'Assemblea Generale il 20 dicembre 1952, la **Convenzione sulla Nazionalità delle Donne Coniugate**, adottata dall'Assemblea il 29 gennaio 1957, la **Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni**, adottata il 7 novembre 1962, e la **Raccomandazione sul Consenso al Matrimonio, l'Età Minima e la Registrazione dei Matrimoni** adottata il 1° novembre 1965. Ciascuno di questi trattati protegge i diritti delle donne in sfere che la Commissione considerava particolarmente sensibili. Nonostante questo, in altri campi i

diritti delle donne erano tutelati maggiormente da altri trattati sui diritti umani in generale. Benché riflettessero una maggiore sofisticazione del sistema ONU nel campo della tutela e promozione dei diritti delle donne, questi strumenti si rivelarono comunque frammentari e non esaustivi.

Così l'Assemblea Generale il 5 dicembre del 1963 adottò la **Risoluzione 1921** (XVIII) in cui si richiedeva al Consiglio Economico e Sociale di invitare la CSW a preparare una bozza di dichiarazione che sancisse in un singolo strumento internazionale degli standard per la tutela dei diritti delle donne e la promozione dell'uguaglianza di genere. Questo processo è stato supportato da donne attiviste all'interno e all'esterno del sistema ONU. La stesura della **Dichiarazione sull'Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne**, redatta da un comitato selezionato all'interno della CSW, è iniziata nel 1965 e la dichiarazione è stata adottata dall'Assemblea Generale il 7 novembre 1967. Benché la Dichiarazione avesse un intento politico e morale, senza avere la forza vincolante di un trattato, la sua stesura fu il risultato di un processo difficile. L'articolo 6, che riguarda l'uguaglianza di genere all'interno della famiglia e nel matrimonio, e l'articolo 10, relativo alle condizioni di impiego, risultarono particolarmente controversi, così come la questione sulla necessità di abolire o modificare usi e leggi che perpetuavano le discriminazioni.

Gli anni '60 hanno visto l'emergere in molte parti del mondo di una nuova coscienza sulle diverse forme di discriminazione contro le donne e il sorgere di una serie di organizzazioni dedicate alla lotta alle discriminazioni di genere. Inoltre divenne più evidente l'impatto negativo sulle donne di alcune politiche di sviluppo. Nel 1972 la CSW considerò la possibilità di formulare un trattato vincolante che potesse dare normatività ai provvedimenti della Dichiarazione e invitò il Segretario Generale a chiedere agli Stati Membri di esprimersi su questa proposta. L'anno seguente venne eletto un gruppo di lavoro per l'elaborazione di questa con-

venzione. Nel **1974** alla sua 25° sessione e alla luce del rapporto del gruppo di lavoro, la Commissione decise di preparare **uno strumento unico, completo e vincolante a livello internazionale per eliminare le discriminazioni contro le donne**. Il testo della Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazioni contro le Donne fu preparato da gruppi di lavoro della Commissione nel 1976 e da un gruppo di lavoro del Terzo Comitato dell'Assemblea Generale dal 1977 al 1979. Il lavoro di redazione venne incoraggiato dal **Piano d'Azione Mondiale per la realizzazione degli obiettivi dell'Anno internazionale della Donna**, adottato dalla **Conferenza Mondiale sulla Donna di Città del Messico (1975)**, che fece un appello anche per instaurare procedure che garantissero l'implementazione della Convenzione. Il lavoro fu incoraggiato anche dall'Assemblea Generale che aveva sollecitato la CSW a terminare il suo lavoro entro il 1976 cosicché la Convenzione potesse essere completata in tempo per la **Conferenza Mondiale sulla Donna di Copenhagen del 1980**.

Nonostante i tentativi di rimandare di un altro anno la finalizzazione del testo, la **Convenzione sull'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne** venne adottata dall'Assemblea Generale nel 1979 con 130 voti a favore e 10 astensioni.

Nella risoluzione 34/180, con cui l'Assemblea Generale adottò la Convenzione, l'Assemblea aveva espresso la speranza che la CEDAW entrasse presto in vigore e invitò il Segretario Generale a presentare il testo della Convenzione alla Conferenza Mondiale sulla Donna di Copenhagen. Il **17 luglio 1980**, alla cerimonia speciale della Conferenza di Copenhagen, **64 Stati firmarono la Convenzione**. Il **3 settembre 1981 la Convenzione entrò in vigore**, in tempi record rispetto ad ogni altra precedente convenzione sui diritti umani, portando così al suo apice lo sforzo delle Nazioni Unite di elaborare degli standard internazionali, legali e completi a favore delle donne.

# 2



**Lavori in  
corsa**  
**30 anni CEDAW**  
XXX Anniversario  
della Convenzione per l'Eliminazione  
delle Discriminazioni contro le Donne

## Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne

La CEDAW è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1981.

### Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" sta ad indicare ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo.

### Articolo 2

Gli Stati parte condannano la discriminazione contro le donne in ogni sua forma e s'impegnano a:

- iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna;
- adottare misure legislative per proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
- instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su una base di parità con gli uomini;
- astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne;
- prendere ogni misura adeguata per eliminare le discriminazioni;
- modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che comporti discriminazioni nei confronti della donna contro le donne da parte

di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa;

- abrogare tutte le disposizioni penali che implicano costituiscono discriminazione contro le donne.

### Articolo 3

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata in tutti i campi e in particolare in campo politico, sociale, economico e culturale, al fine di assicurare il pieno sviluppo e il progresso delle donne, per garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di uguaglianza con gli uomini.

### Articolo 4

- L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali finalizzate ad accelerare l'uguaglianza di fatto tra gli uomini e le donne non va considerata discriminazione.
- L'adozione da parte degli Stati parte di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, finalizzate a proteggere la maternità, non è considerata un atto discriminatorio.

### Articolo 5

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata per:

- modificare gli schemi ed i modelli di comportamento sociali e culturali al fine di ottenere l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso, o sull'idea dei ruoli stereotipati degli uomini e delle donne,
- far sì che nell'educazione familiare sia integrata una comprensione del ruolo sociale della maternità ed il ri-

conoscimento della responsabilità comune di uomini e donne nell'allevamento e nella crescita dei figli.

### Articolo 6

Gli Stati prendono ogni misura adeguata per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione.

### Articolo 7

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata a eliminare la discriminazione contro le donne nella vita politica e pubblica del Paese e devono garantire loro il diritto:

- a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;
- b) di prendere parte all'elaborazione ed attuazione delle politiche di governo e di ricoprire cariche pubbliche ad ogni livello di governo;
- c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del Paese.

### Articolo 8

Gli Stati firmatari devono prendere ogni misura adeguata per garantire alle donne l'opportunità di rappresentare il proprio governo a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

### Articolo 9

1. Gli Stati parte devono assicurare alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisizione, mutamento e conservazione della cittadinanza.
2. Gli Stati parte devono garantire alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di cittadinanza dei figli.

### Articolo 10

Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare le discriminazioni nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini in materia d'istruzione e, in particolare, per garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donne:

- a) le medesime condizioni di orientamento professionale e di accesso agli studi;
- b) l'accesso agli stessi programmi di studio e agli stessi esami;

- c) l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli e in ogni forma di insegnamento;
- d) le medesime opportunità di usufruire di borse di studio e altre sovvenzioni;
- e) le medesime opportunità di accesso ai programmi di formazione permanente;
- f) la riduzione del tasso d'abbandono scolastico da parte delle donne;
- g) le medesime opportunità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica;
- h) l'accesso alle informazioni specifiche di carattere formativo che possano contribuire a garantire la salute ed il benessere delle famiglie.

### Articolo 11

1. Gli Stati parte s'impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare le discriminazioni nei confronti della donna nel campo lavorativo per assicurare gli stessi diritti, su una base di uguaglianza tra uomini e donne, in particolare:
  - a) il diritto al lavoro;
  - b) il diritto alle medesime opportunità lavorative;
  - c) il diritto alla libera scelta della professione, il diritto alla promozione, alla sicurezza del posto di lavoro, il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale;
  - d) il diritto alla parità di remunerazione ed il diritto all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore e nella valutazione della qualità del lavoro;
  - e) il diritto alla sicurezza sociale, in particolare in materia di pensionamento, disoccupazione, malattia, invalidità e anzianità, nonché il diritto alle ferie retribuite;
  - f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro.
2. Per prevenire le discriminazioni nei confronti delle donne per causa di gravidanza o di congedo di maternità gli Stati parte s'impegnano a prendere misure appropriate al fine di:
  - a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo per maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;

- b) introdurre il congedo di maternità retribuito;
  - c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno per rendere possibile ai genitori la conciliazione tra obblighi familiari, responsabilità professionali e partecipazione alla vita pubblica;
  - d) assicurare una protezione speciale alle donne in gravidanza.
3. Le misure di tutela della donna in materia di lavoro dovranno essere riviste periodicamente.

### Articolo 12

1. Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione contro le donne nel campo dell'assistenza sanitaria.
2. Gli Stati parte garantiranno alle donne in gravidanza servizi appropriati durante la gravidanza e, se necessario, gratuiti, nonché un'alimentazione adeguata durante la gravidanza e l'allattamento.

### Articolo 13

Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne in altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare:

- a) il diritto ad assegni familiari;
- b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
- c) il diritto a partecipare alle attività ricreative, agli sport e a tutte le forme di vita culturale.

### Articolo 14

1. Gli Stati parte devono prendere ogni misura per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.
2. Gli Stati parte devono prendere ogni misura per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne che vivono in zone rurali al fine di assicurare la loro partecipazione allo sviluppo rurale e ai vantaggi che ne derivano, in particolare garantendo loro il diritto:
  - a) di partecipare pienamente all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo;
  - b) di accedere a servizi appropriati nel campo della sanità;
  - c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;

- d) di ricevere ogni tipo di formazione e istruzione, scolastica e non;
- e) di organizzare gruppi autogestiti e cooperative;
- f) di partecipare alle attività delle proprie comunità locali;
- g) di accedere al credito e ai prestiti agricoli;
- h) di beneficiare di condizioni di vita adeguate.

### Articolo 15

1. Gli Stati parte devono riconoscere l'uguaglianza di donne e uomini di fronte alla legge.
2. Gli Stati parte devono riconoscere alle donne, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella degli uomini.
3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica delle donne, deve essere considerato nullo.
4. Gli Stati parte devono accordare uguali diritti a uomini e donne in materia di legislazione sulla circolazione delle persone e di libertà di scelta della residenza e del domicilio.

### Articolo 16

1. Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare le discriminazioni contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari garantendo, su una base di uguaglianza tra uomini e donne:
  - a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
  - b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
  - c) gli stessi diritti e responsabilità nell'ambito del matrimonio;
  - d) gli stessi diritti e responsabilità come genitori;
  - e) gli stessi diritti nella scelta relativa al numero e all'intervallo delle nascite;
  - f) gli stessi diritti e responsabilità in materia di tutela, cura, affidamento ed adozione di minori;
  - g) gli stessi diritti personali, compresi quelli relativi alla scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;
  - h) gli stessi diritti in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e di-

sponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.

2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra minori non avranno valore legale.

### **Articolo 17**

Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (in seguito indicato come "il Comitato") composto da 23 esperti di alta autorità morale e competenza nella materia trattata dalla presente Convenzione. Le/i componenti del Comitato vengono elette/i dagli Stati tra i propri cittadini.

### **Articolo 18**

1. Gli Stati parte s'impegnano a presentare al Segretario Generale delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, da essi adottate per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in materia. Gli Stati devono presentare il rapporto al Comitato durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato e in seguito almeno ogni quattro anni e ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.
2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

### **Articolo 19**

1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni.

### **Articolo 20**

1. Il Comitato si riunisce di norma durante un periodo di due settimane al massimo ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all'articolo 18 della presente Convenzione.
2. Le sessioni del Comitato hanno luogo di norma presso la Sede delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.

### **Articolo 21**

1. Il Comitato rende conto annualmente delle proprie atti-

ività all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione sulla condizione delle donne.

### **Articolo 22**

Le agenzie specializzate hanno diritto di essere rappresentate quando viene esaminata dal Comitato l'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro competenze.

### **Articolo 23**

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli alla realizzazione dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna eventualmente contenute:

- a) nella legislazione di uno Stato parte,
- b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore nello Stato in questione.

### **Articolo 24**

Gli Stati parte s'impegnano ad adottare ogni misura necessaria sul piano nazionale mirata a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

### **Articolo 25**

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

### **Articolo 26**

1. Ogni Stato parte può chiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione.
2. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide sulle eventuali misure da prendere in merito ad una richiesta di questo tipo.

### **Articolo 27**

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione da parte dello Stato in questione.

### Articolo 28

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve formulate al momento della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parte della Convenzione. La notifica avrà effetto dalla data di ricezione.

### Articolo 29

1. Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, su richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda

di arbitrato le parti non giungono ad un accordo, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia.

2. Ogni Stato potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ogni Stato che avrà formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, potrà in qualsiasi momento ritirare tale riserva, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

### Articolo 30

La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

# 3



Lavori in  
corsa

30 anni CEDAW

XXX Anniversario  
della Convenzione per l'Eliminazione  
delle Discriminazioni contro le Donne

## Lista dei Paesi che hanno firmato e ratificato la CEDAW

Finora 186 Paesi (più del 90% dei membri delle Nazioni Unite) hanno ratificato la CEDAW.

A 30 anni dall'adozione della Convenzione, i seguenti Stati mancano all'appello della ratifica: Iran, Nauru, Palau, Somalia, Sudan, Tonga e gli Stati Uniti d'America.

Stato	Data della firma	Data di deposito dello strumento di ratifica, adesione o successione (a/ adesione; b/ dichiarazioni/riserve; c/ riserve in seguito eliminate; d/ successione)
Afghanistan	14 agosto 1980	5 marzo 2003 <u>a/</u>
Albania		11 maggio 1994 <u>a/</u>
Algeria		22 maggio 1996 <u>a/ b/</u>
Andorra		15 gennaio 1997 <u>a</u>
Angola		17 settembre 1986 <u>a/</u>
Antigua e Barbuda		1 agosto 1989 <u>a/</u>
Arabia Saudita	7 settembre 2000	7 settembre 2000 <u>b/</u>
Argentina	17 luglio 1980	15 luglio 1985 <u>b/</u>
Armenia		13 settembre 1993 <u>a/</u>
Australia	17 luglio 1980	28 luglio 1983 <u>b/</u>
Austria	17 luglio 1980	31 marzo 1982 <u>b/</u>
Azerbaijan		10 luglio 1995 <u>a/</u>
Bahamas		6 ottobre 1993 <u>a/ b/</u>
Bahrain		18 giugno 2002 <u>a/</u>
Bangladesh		6 novembre 1984 <u>a/ b/</u>
Barbados	24 luglio 1980	16 ottobre 1980
Belarus	17 luglio 1980	4 febbraio 1981 <u>c/</u>
Belgio	17 luglio 1980	10 luglio 1985 <u>b/</u>
Belize	7 marzo 1990	16 maggio 1990
Benin	11 novembre 1981	12 marzo 1992
Bhutan	17 luglio 1980	31 agosto 1981
Bolivia	30 maggio 1980	8 giugno 1990

Stato	Data della firma	Data di deposito dello strumento di ratifica, adesione o successione (a/ adesione; b/ dichiarazioni/riserve; c/ riserve in seguito eliminate; d/ successione)
Bosnia Erzegovina		1 settembre 1993 <u>d/</u>
Botswana		13 agosto 1996 <u>a/</u>
Brasile	31 marzo 1981 <u>b/</u>	1 febbraio 1984 <u>b/</u>
Brunei Darussalam		24 maggio 2006 <u>a/</u>
Bulgaria	17 luglio 1980	8 febbraio 1982 <u>c/</u>
Burkina Faso		14 ottobre 1987 <u>a/</u>
Burundi	17 luglio 1980	8 gennaio 1992
Cambogia	17 ottobre 1980	15 ottobre 1992 <u>a/</u>
Camerun	6 giugno 1983	23 agosto 1994 <u>a/</u>
Canada	17 luglio 1980	10 dicembre 1981 <u>c/</u>
Capo Verde		5 dicembre 1980 <u>a/</u>
Ciad		9 giugno 1995 <u>a/</u>
Cile	17 luglio 1980	7 dicembre 1989 <u>b/</u>
Cina	17 luglio 1980 <u>b/</u>	4 novembre 1980 <u>b/</u>
Cipro		23 luglio 1985 <u>a/ b/</u>
Colombia	17 luglio 1980	19 gennaio 1982
Congo	29 luglio 1980	26 luglio 1982
Corea del Nord		27 febbraio 2001 <u>a/</u>
Corea del Sud	25 maggio 1983 <u>b/</u>	27 dicembre 1984 <u>b/ c/</u>
Costa D'Avorio	17 luglio 1980	18 dicembre 1995 <u>a/</u>
Costa Rica	17 luglio 1980	4 aprile 1986
Croazia		9 settembre 1992 <u>d/</u>
Cuba	6 marzo 1980	17 luglio 1980 <u>b/</u>
Danimarca	17 luglio 1980	21 aprile 1983
Djibouti		2 dicembre 1998 <u>a/</u>
Dominica	15 settembre 1980	15 settembre 1980
Ecuador	17 luglio 1980	9 novembre 1981
Egitto	16 luglio 1980 <u>b/</u>	18 settembre 1981 <u>b/</u>
El Salvador	14 novembre 1980 <u>b/</u>	19 agosto 1981 <u>b/</u>
Emirati Arabi Uniti		6 ottobre 2004 <u>a/</u>
Eritrea		5 settembre 1995 <u>a/</u>
Estonia		21 ottobre 1991 <u>a/</u>
Etiopia	8 luglio 1980	10 dicembre 1981 <u>b/</u>
Federazione Russia	17 luglio 1980	23 gennaio 1981 <u>c/</u>
Fiji		28 agosto 1995 <u>a/ b/</u>
Filippine	15 luglio 1980	5 agosto 1981
Finlandia	17 luglio 1980	4 settembre 1986
Francia	17 luglio 1980 <u>b/</u>	14 dicembre 1983 <u>b/ c/</u>

Stato	Data della firma	Data di deposito dello strumento di ratifica, adesione o successione (a/ adesione; b/ dichiarazioni/riserve; c/ riserve in seguito eliminate; d/ successione)
Gabon	17 luglio 1980	21 gennaio 1983
Gambia	29 luglio 1980	16 aprile 1993
Georgia		26 ottobre 1994 <u>a/</u>
Germania	17 luglio 1980	10 luglio 1985 <u>b/</u>
Ghana	17 luglio 1980	2 gennaio 1986
Grecia	2 marzo 1982	7 giugno 1983
Grenada	17 luglio 1980	30 agosto 1990
Guatemala	8 giugno 1981	12 agosto 1982
Guinea	17 luglio 1980	9 agosto 1982
Guinea-Bissau	17 luglio 1980	23 agosto 1985
Guinea Equatoriale		23 ottobre 1984 <u>a/</u>
Guyana	17 luglio 1980	17 luglio 1980
Haiti	17 luglio 1980	20 luglio 1981
Honduras	11 giugno 1980	3 marzo 1983
India	30 luglio 1980 <u>b/</u>	9 luglio 1993 <u>b/</u>
Indonesia	29 luglio 1980	13 settembre 1984 <u>b/</u>
Iraq		13 agosto 1986 <u>a/ b/</u>
Irlanda		23 dicembre 1985 <u>a/ b/ c/</u>
Islanda	24 luglio 1980	18 giugno 1985
Isole Comore		31 ottobre 1994 <u>a/</u>
Isole Cook		11 agosto 2006 <u>a/</u>
Isole Marshall		2 marzo 2006 <u>a/</u>
Isole Solomon		6 maggio 2002
Israele	17 luglio 1980	3 ottobre 1991 <u>b/</u>
Italia	17 luglio 1980 <u>b/</u>	10 giugno 1985
Giamaica	17 luglio 1980	19 ottobre 1984 <u>b/</u>
Giappone	17 luglio 1980	25 giugno 1985
Giordania	3 dicembre 1980 <u>b/</u>	1 luglio 1992 <u>b/</u>
Kazakhstan		26 agosto 1998 <u>a/</u>
Kenya		9 marzo 1984 <u>a/</u>
Kiribati		17 marzo 2004 <u>a/</u>
Kuwait		2 settembre 1994 <u>a/ b/</u>
Kyrgyzstan		10 febbraio 1997 <u>a/</u>
Laos	17 luglio 1980	14 agosto 1981
Lesotho	17 luglio 1980	22 agosto 1995 <u>a/ b/</u>
Lettonia		14 aprile 1992 <u>a/</u>
Libano		21 aprile 1997 <u>a/ b/</u>
Liberia		17 luglio 1984 <u>a/</u>

Stato	Data della firma	Data di deposito dello strumento di ratifica, adesione o successione (a/ adesione; b/ dichiarazioni/riserve; c/ riserve in seguito eliminate; d/ successione)
Libia		16 maggio 1989 <u>a/ b/</u>
Liechtenstein		22 dicembre 1995 <u>a/ b/</u>
Lituania		18 gennaio 1994 <u>a/</u>
Lussemburgo	17 luglio 1980	2 febbraio 1989 <u>b/</u>
Macedonia		18 gennaio 1994 <u>d/</u>
Madagascar	17 luglio 1980	17 marzo 1989
Malawi		12 marzo 1987 <u>a/ c/</u>
Maldive		1 luglio 1993 <u>a/ b/</u>
Malesia		5 luglio 1995 <u>a/ b/</u>
Mali	5 febbraio 1985	10 settembre 1985
Malta		8 marzo 1991 <u>a/ b/</u>
Marocco		21 giugno 1993 <u>a/ b/</u>
Mauritania		10 maggio 2001 <u>a/</u>
Mauritius		9 luglio 1984 <u>a/ b/</u>
Messico	17 luglio 1980 <u>b/</u>	23 marzo 1981
Micronesia		1 settembre 2004 <u>a/</u>
Moldavia		1 luglio 1994 <u>a/</u>
Monaco		18 marzo 2005 /a
Mongolia	17 luglio 1980	20 luglio 1981 <u>c/</u>
Montenegro		23 ottobre 2006 <u>d/</u>
Mozambico		16 aprile 1997 <u>a/</u>
Myanmar		22 luglio 1997 <u>a/ b/</u>
Namibia		23 novembre 1992 <u>a/</u>
Nepal	5 febbraio 1991	22 aprile 1991
Nicaragua	17 luglio 1980	27 ottobre 1981
Niger		8 ottobre 1999 <u>a/</u>
Nigeria	23 aprile 1984	13 giugno 1985
Norvegia	17 luglio 1980	21 maggio 1981
Nuova Zelanda	17 luglio 1980	10 gennaio 1985 <u>b/ c/</u>
Oman		7 febbraio 2006 <u>a/</u>
Paesi Bassi	17 luglio 1980	23 luglio 1991 <u>b/</u>
Pakistan		12 marzo 1996 <u>a/ b/</u>
Panama	26 giugno 1980	29 ottobre 1981
Papua New Guinea		12 gennaio 1995 <u>a/</u>
Paraguay		6 aprile 1987 <u>a/</u>
Perù	23 luglio 1981	13 settembre 1982
Polonia	29 maggio 1980	30 luglio 1980 <u>b/</u>
Portogallo	24 aprile 1980	30 luglio 1980

Stato	Data della firma	Data di deposito dello strumento di ratifica, adesione o successione (a/ adesione; b/ dichiarazioni/riserve; c/ riserve in seguito eliminate; d/ successione)
Qatar		29 aprile 2009 <u>a/</u>
Regno Unito	22 luglio 1981	7 aprile 1986 <u>b/</u>
Repubblica Ceca		22 febbraio 1993 <u>c/ d/</u>
Repubblica Centrale Africana		21 giugno 1991 <u>a/</u>
Repubblica Democratica del Congo	17 ottobre 1986	16 novembre 1986
Repubblica Dominicana	17 luglio 1980	2 settembre 1982
Romania	4 settembre 1980 <u>b/</u>	7 gennaio 1982 <u>b/</u>
Ruanda	1 maggio 1980	2 marzo 1981
Saint Kitts e Nevis		25 aprile 1985 <u>a/</u>
Saint Lucia		8 ottobre 1982 <u>a/</u>
Saint Vincent e Grenadine		4 agosto 1981 <u>a/</u>
Samoa		25 settembre 1992 <u>a/</u>
San Marino	26 settembre 2003	10 dicembre 2003
São Tomé e Príncipe	31 ottobre 1995	3 giugno 2003
Senegal	29 luglio 1980	5 febbraio 1985
Serbia		12 Mar 2001 <u>d/</u>
Seychelles		5 maggio 1992 <u>a/</u>
Sierra Leone	21 settembre 1988	11 novembre 1988
Singapore		5 ottobre 1995 <u>a/ b/</u>
Siria		28 marzo 2003 <u>a/</u>
Slovacchia		28 maggio 1993 <u>d/</u>
Slovenia		6 luglio 1992 <u>d/</u>
Spagna	17 luglio 1980	5 gennaio 1984 <u>b/</u>
Sri Lanka	17 luglio 1980	5 ottobre 1981
Stati Uniti d'America	17 luglio 1980	
Sud Africa	29 gennaio 1993	15 dicembre 1995 <u>a/</u>
Suriname		1 marzo 1993 <u>a/</u>
Svezia	7 marzo 1980	2 luglio 1980
Svizzera	23 gennaio 1987	27 marzo 1997 <u>a/ b/</u>
Swaziland		26 marzo 2004 <u>a/</u>
Tailandia		9 agosto 1985 <u>a/ b/ c/</u>
Tajikistan		26 ottobre 1993 <u>a/</u>
Tanzania	17 luglio 1980	20 agosto 1985
Timor-Leste		16 aprile 2003 <u>a/</u>
Togo		26 settembre 1983 <u>a/</u>
Trinidad and Tobago	27 giugno 1985 <u>b/</u>	12 gennaio 1990 <u>b/</u>

## Lista dei Paesi

che hanno firmato e ratificato la CEDAW

Stato	Data della firma	Data di deposito dello strumento di ratifica, adesione o successione (a/ adesione; b/ dichiarazioni/riserve; c/ riserve in seguito eliminate; d/ successione)
Tunisia	24 luglio 1980	20 settembre 1985 <u>b/</u>
Turchia		20 dicembre 1985 <u>a/ b/</u>
Turkmenistan		1 maggio 1997 <u>a/</u>
Tuvalu		6 ottobre 1999 <u>a/</u>
Ucraina	17 luglio 1980	12 marzo 1981 <u>c/</u>
Uganda	30 luglio 1980	22 luglio 1985
Ungheria	6 giugno 1980	22 dicembre 1980 <u>c/</u>
Uruguay	30 marzo 1981	9 ottobre 1981
Uzbekistan		19 luglio 1995 <u>a/</u>
Vanuatu		8 settembre 1995 <u>a/</u>
Venezuela	17 luglio 1980	2 maggio 1983 <u>b/</u>
Vietnam	29 luglio 1980	17 febbraio 1982 <u>b/</u>
Yemen		30 maggio 1984 <u>a/ b/</u>
Zambia	17 luglio 1980	21 giugno 1985
Zimbabwe		13 maggio 1991 <u>a/</u>

### FONTE:

[www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm](http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm); <http://treaties.un.org>

# 4



**Lavori in  
corsa**  
**30 anni CEDAW**  
XXX Anniversario  
della Convenzione per l'Eliminazione  
delle Discriminazioni contro le Donne

## Protocollo opzionale

Il Protocollo opzionale è stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 settembre 1999 ed è entrato in vigore il 22 dicembre del 2000.

### Articolo 1

Gli Stati parte del presente Protocollo riconoscono la competenza del Comitato sull'Eliminazione delle Discriminazioni sulle donne a ricevere e prendere in esame le comunicazioni ad esso presentate in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 2.

### Articolo 2

Le comunicazioni potranno essere presentate a titolo individuale o a nome di gruppi di persone, le quali rientrino nella giurisdizione di uno Stato parte, che denunciino di essere state vittime della violazione di uno qualsiasi dei diritti esposti nella Convenzione da parte dello Stato in questione.

### Articolo 3

Le comunicazioni saranno sempre presentate in forma scritta e non potranno mai essere anonime. Nessuna comunicazione verrà accettata dal Comitato nel caso in cui essa riguardi uno Stato parte della Convenzione che non abbia ratificato il presente Protocollo.

### Articolo 4

1. Il Comitato non prenderà in esame alcuna comunicazione a meno che esso non abbia accertato che tutti i possibili rimedi disponibili a livello nazionale siano stati esauriti o che l'applicazione di tali rimedi venga prolungata irragionevolmente.
2. Il Comitato dichiarerà inammissibile una comunicazione nel caso in cui:

- a) la medesima questione sia stata già esaminata dal Comitato;
- b) sia incompatibile con le clausole della Convenzione;
- c) sia manifestamente infondata;
- d) rappresenti un caso di uso non corretto del diritto di presentare una comunicazione;
- e) i fatti cui si riferisce la comunicazione si siano verificati prima dell'entrata in vigore di questo Protocollo per gli Stati interessati, a meno che tali fatti non siano continuati anche successivamente a tale data.

### Articolo 5

1. Il Comitato potrà trasmettere allo Stato interessato una richiesta che dovrà essere esaminata con urgenza affinché lo Stato in questione assuma provvedimenti temporanei che possano rendersi necessari onde evitare eventuali danni irreparabili alla vittima o alle vittime della violazione.
2. Laddove il Comitato eserciti la propria discrezionalità, questo non implicherà alcuna decisione in merito all'ammissibilità o al valore della comunicazione stessa.

### Articolo 6

1. Il Comitato sottoporrà confidenzialmente all'attenzione dello Stato qualunque comunicazione che gli sia stata presentata in conformità con quanto disposto dal presente Protocollo.
2. Entro il termine di sei mesi lo Stato che abbia ricevuto una comunicazione dovrà presentare al Comitato delle spiegazioni scritte o un rapporto in merito all'argomento in discussione e ai rimedi che possano essere stati attuati dallo Stato in questione.

## Articolo 7

1. Il Comitato prenderà in esame le comunicazioni ricevute in conformità con quanto previsto dal presente Protocollo alla luce di tutte le informazioni che saranno state messe a sua disposizione a titolo individuale o in rappresentanza di gruppi d'individui e dallo Stato Parte interessato, provvedendo che tali informazioni vengano trasmesse alle parti.
2. Nel prendere in esame le comunicazioni presentate in conformità con quanto disposto dal presente Protocollo il Comitato dovrà svolgere riunioni ristrette.
3. Dopo aver preso in esame una comunicazione, il Comitato trasmetterà alle parti in causa il proprio parere in proposito, unitamente a eventuali raccomandazioni.
4. Lo Stato Parte darà la debita considerazione al parere espresso dal Comitato, come pure alle sue raccomandazioni, e dovrà presentare al Comitato, entro il termine di sei mesi, una risposta scritta comprendente le azioni eventualmente assunte alla luce del parere e delle raccomandazioni avanzate dal Comitato.
5. Il Comitato potrà invitare lo Stato Parte a fornire ulteriori delucidazioni in merito alle misure che lo Stato Parte abbia assunto per soddisfare il parere o le raccomandazioni avanzate dal Comitato stesso.

## Articolo 8

1. Nel caso in cui il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti che uno Stato firmatario abbia perpetrato delle violazioni gravi o sistematiche dei diritti esposti nella Convenzione, il Comitato inviterà quello Stato a collaborare alla verifica dell'informazione e, a tale scopo, a presentare le proprie osservazioni in merito all'informazione in questione.
2. Il Comitato potrà designare uno o più dei suoi membri affinché conducano un'inchiesta e riferiscano urgentemente in proposito al Comitato stesso. Nel caso in cui ciò sia stato autorizzato e abbia ottenuto il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta potrà prevedere anche una visita sul territorio dello Stato stesso.
3. Dopo aver verificato i risultati di tale inchiesta, il Comitato li trasmetterà allo Stato Parte interessato, insieme ai commenti e alle raccomandazioni.
4. Lo Stato parte interessato dovrà, entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento dei risultati dell'inchiesta, dei commenti e delle raccomandazioni trasmesse

dal Comitato, presentare al Comitato le proprie considerazioni in proposito.

5. Tale inchiesta dovrà essere condotta in modo confidenziale e la cooperazione dello Stato parte dovrà essere ricercata in tutti gli stadi dell'indagine.

## Articolo 9

1. Il Comitato potrà invitare lo Stato interessato a includere nel proprio rapporto i particolari relativi ad eventuali misure assunte a seguito di una inchiesta condotta.
2. Al termine del periodo di sei mesi il Comitato potrà invitare lo Stato interessato a informarlo in merito alle misure deliberate in conseguenza dell'inchiesta condotta dal Comitato stesso.

## Articolo 10

1. Ciascuno degli Stati firmatari potrà, al momento della firma o della ratifica di questo Protocollo o al momento della sua adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato per quanto riguarda gli articoli 8 e 9.
2. Qualunque Stato firmatario potrà recedere dalla sua posizione semplicemente dandone comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

## Articolo 11

Ogni Stato firmatario dovrà assumere tutte le misure appropriate per garantire che le persone che rientrano nella sua giurisdizione non siano soggette a maltrattamenti o intimidazioni in conseguenza a comunicazioni presentate al Comitato in conformità con il presente Protocollo.

## Articolo 12

Il Comitato includerà nel suo rapporto annuale un riassunto delle attività svolte in conformità al presente Protocollo.

## Articolo 13

Ciascuno Stato firmatario s'impegna a diffondere e divulgare la Convenzione e il presente Protocollo e a facilitare l'accesso alle informazioni relative ai pareri e alle raccomandazioni avanzate dal Comitato, in particolare per quelle questioni che coinvolgano direttamente lo Stato stesso.

## Articolo 14

Il Comitato designerà le proprie norme procedurali che dovranno essere seguite nell'esercizio delle funzioni ad esso

conferite in base al presente Protocollo.

### **Articolo 15**

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma di qualunque Stato che abbia sottoscritto, ratificato o accettato la Convenzione.
2. Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica da parte di qualunque Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione. I documenti ufficiali per la ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite.
3. Potrà aderire al presente Protocollo qualunque Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione.
4. L'adesione sarà realizzata mediante il deposito di un documento ufficiale di adesione presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite.

### **Articolo 16**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che sia stato depositato il decimo strumento di ratifica o adesione presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite.
2. Il presente Protocollo diverrà giuridicamente vincolante per qualunque Stato che lo ratifichi o aderisca ad esso dopo la sua entrata in vigore, tre mesi dopo la data di deposito del documento ufficiale di ratifica o adesione.

### **Articolo 17**

Non sarà consentita alcuna limitazione al presente Protocollo.

### **Articolo 18**

1. Qualunque Stato firmatario potrà proporre un emendamento al presente Protocollo e depositarlo presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore solo dopo essere stati approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettati da una maggioranza di due terzi degli Stati firmatari del presente Protocollo, in conformità con i rispettivi processi costituzionali.

3. Nel momento in cui gli emendamenti entreranno in vigore essi diverranno legalmente vincolanti per quegli Stati firmatari che li abbiano accettati; gli altri Stati continueranno a essere vincolati alle clausole del presente Protocollo e ad eventuali emendamenti accettati precedentemente.

### **Articolo 19**

1. Ogni Stato firmatario potrà, in qualunque momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretariato Generale.
2. Le denunce non avranno alcun effetto sull'applicazione delle clausole del presente Protocollo relativamente a qualunque comunicazione che sia stata presentata prima della data effettiva della denuncia, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2 o per qualsiasi indagine che abbia avuto inizio in conformità con quanto previsto dall'articolo 8.

### **Articolo 20**

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati in merito a:

- a) Firme, ratifiche e adesioni al Presente Protocollo;
- b) data di entrata in vigore del presente Protocollo e di qualunque altro emendamento secondo quanto disposto dall'articolo 18;
- c) qualunque denuncia presentata ai sensi dell'articolo 19.

### **Articolo 21**

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno tutte ugualmente fede, verrà depositato presso gli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati cui ci si riferisce nell'articolo 25 della Convenzione.

#### **FONTE:**

[www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protoc](http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protoc)

# Procedura di denuncia e procedura d'inchiesta

Con la ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, uno Stato riconosce la competenza del Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne ad avviare:

► **procedura di denuncia:** consiste nel potere ricevere ed esaminare le denunce presentate da individui o gruppi di individui che sostengono di essere vittime di violazioni di uno qualsiasi dei diritti enunciati nella Convenzione. **Il Comitato esaminerà le comunicazioni e trasmetterà le sue constatazioni ed eventuali raccomandazioni allo Stato interessato.** Lo Stato in questione è invitato a fornire una risposta scritta, volta in particolare a informare il Comitato di ogni azione intrapresa nel contesto specifico. Il Protocollo non pone limiti di tempo per la presentazione delle denunce, ma chiarisce che esse devono essere riferite a fatti avvenuti dopo l'entrata in vigore del Protocollo per lo Stato in questione. Se la violazione dei diritti umani che s'intende denunciare è ancora in corso, ma ha avuto inizio prima dell'entrata in vigore del Protocollo per quel paese, la denuncia è comunque possibile, ma l'esame del Comitato si riferirà solo a quella parte dei fatti che si sono verificati dopo la data di entrata in vigore. Quando il Comitato riceve una denuncia, deve in primo luogo valutare se essa risponde ai requisiti formali, e cioè: se la denuncia è presentata in forma scritta, e se identifica chiaramente sia la/e vittima/e che eventualmente la/e persona/e che presentano la denuncia, nel caso di denunce presentate "a nome e per conto di". In secondo luogo, **il Comitato deve verificare che siano state esperite tutte le vie di ricorso interne previ-**

**ste dall'ordinamento dello Stato** in questione. Una denuncia viene considerata inammissibile, e dunque respinta dal Comitato, quando:

- a) la denuncia è stata già esaminata dal Comitato stesso o da un altro Organismo Internazionale;
- b) la denuncia è incompatibile con le norme della Convenzione;
- c) in caso di abuso o manifestata infondatezza.

► **procedura d'inchiesta:** conferisce al Comitato il potere di avviare di propria iniziativa un'inchiesta qualora disponga di informazioni attendibili in merito a una situazione di violazioni gravi o sistematiche dei diritti sanciti dalla Convenzione in un determinato Stato. Un'inchiesta può anche comportare visite in loco che, tuttavia, presuppongono il consenso dello Stato in questione. I risultati dell'indagine, insieme ai commenti o raccomandazioni del Comitato, devono essere trasmessi allo Stato interessato, che può presentare la sua risposta entro sei mesi, trascorsi i quali il Comitato può richiedere allo Stato di comunicare che cosa ha fatto per risolvere il problema o i problemi di cui trattava l'indagine, eventualmente nel contesto del rapporto periodico che ogni Stato è tenuto a presentare ogni quattro anni, sull'applicazione nel proprio territorio della Convenzione. Il Protocollo prevede una "clausola di opting-out", con il quale uno Stato contraente ha la facoltà di rifiutare di riconoscere la competenza del Comitato di avviare e condurre una procedura d'inchiesta.

Perché le suddette procedure possano essere seguite è necessario che gli Stati in questione abbiano ratificato la Convenzione e il Protocollo.

## FONTE:

[www2.ohchr.org/English/law/cedaw](http://www2.ohchr.org/English/law/cedaw)  
[www.un.org/womenwatch/daw/cedaw](http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw)

# 5



Lavori in  
corsa

30 anni CEDAW  
XXX Anniversario  
della Convenzione per l'Eliminazione  
delle Discriminazioni contro le Donne

## Violenza contro le donne

Le raccomandazioni generali adottate dal Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne

### Raccomandazione Generale N. 12 (8° sessione, 1989)

*Questa raccomandazione generale contiene richieste relative al contenuto dei rapporti degli Stati parte e si riferisce agli articoli della CEDAW che esigono la protezione delle donne da forme di violenza di ogni tipo.*

#### Violenza contro le donne

Il Comitato per l'Eliminazione delle Discriminazioni contro le donne,

Visti gli articoli 2, 5, 11, 12 e 16 della Convenzione chiede agli Stati parte di adottare misure finalizzate alla protezione delle donne da ogni tipo di violenza, all'interno della famiglia, sul posto di lavoro e in qualunque altro spazio sociale,

Tenendo in considerazione la risoluzione 1988/27 del Consiglio Economico e Sociale, raccomanda agli Stati parte di includere nei loro rapporti periodici da inviare al Comitato informazioni su:

1. la **legislazione in vigore finalizzata a proteggere le donne** da ogni tipo di violenza nella loro vita quotidiana (inclusi: la violenza sessuale, gli abusi domestici, le molestie sessuali sul posto di lavoro, etc.);
2. altre **misure adottate per eliminare la violenza**;
3. l'esistenza di **servizi di supporto** per le donne vittime di aggressioni o abusi;
4. **statistiche** sulle manifestazioni di atti di violenza di vario tipo contro le donne e sulle donne vittime di violenza.

### Raccomandazione Generale N. 19 (11° sessione, 1992)

#### Violenza contro le donne

##### Preambolo

1. La violenza di genere è una forma di discriminazione che compromette seriamente l'opportunità delle donne di godere dei propri diritti e libertà fondamentali secondo il principio di uguaglianza tra uomini e donne.
2. Nel 1989 il Comitato ha raccomandato agli Stati firmatari di includere nei loro rapporti informazioni relative alla violenza e alle misure adottate per contrastarla (raccomandazione generale N. 12, 8° sessione).
3. Durante la 10° sessione (del 1991) il Comitato ha deciso di dedicare una parte dell'11° sessione alla discussione e all'analisi dell'articolo 6 e di altri articoli della Convenzione che si riferiscono alla violenza di genere, alle molestie sessuali e allo sfruttamento delle donne. Il tema è stato scelto in vista della Conferenza Mondiale sui diritti umani del 1993, convocata dall'Assemblea Generale nella sua risoluzione 45/155 del 18 dicembre 1990.
4. Il **Comitato ha dichiarato che non tutti i rapporti degli Stati firmatari riflettono adeguatamente lo stretto legame tra la discriminazione di genere, la violenza contro le donne e le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.** Per una sua

effettiva implementazione, la Convenzione richiede agli Stati di adottare misure adeguate per eliminare ogni forma di violenza contro le donne.

5. Il Comitato ha suggerito agli Stati parte di rivedere le loro leggi e le loro politiche e di redigere i loro rapporti sull'implementazione della Convenzione tenendo conto dei seguenti commenti del Comitato relativi alla violenza di genere.

### Commenti generali

6. L'articolo 1 della Convenzione definisce la discriminazione contro le donne. **La definizione include la violenza di genere, vale a dire la violenza diretta verso una donna in quanto donna**, o che colpisce in particolar modo le donne. Include atti mirati a infliggere dolore o sofferenza fisica, mentale o sessuale, le minacce di tali atti, la coercizione e altre privazioni di libertà. La violenza di genere può violare articoli specifici della Convenzione, anche quando tali articoli non menzionano esplicitamente la violenza.
7. La **violenza di genere, in quanto annulla o compromette l'opportunità da parte delle donne di godere dei loro diritti e libertà** fondamentali, sanciti nelle leggi internazionali generiche e in quelle specifiche sui diritti umani, è una forma di discriminazione come definita nell'articolo 1 della Convenzione. Questi diritti e libertà includono:
  - a) il diritto alla vita;
  - b) il diritto a non essere sottoposto a torture, trattamenti e punizioni crudeli, disumani e degradanti;
  - c) il diritto ad una equa protezione in contesti di conflitto internazionale ed interno, come sancito nel diritto internazionale umanitario;
  - d) il diritto alla libertà e alla sicurezza personale;
  - e) il diritto ad una equa protezione giuridica;
  - f) il diritto alla parità all'interno della famiglia;
  - g) il diritto al più alto livello possibile di salute fisica e mentale;
  - h) il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli.
8. La Convenzione si riferisce **anche alla violenza compiuta da autorità pubbliche**. Questi atti di violenza, oltre a violare la Convenzione, infrangono gli obblighi dello Stato sanciti nei trattati internazionali sui diritti umani e in altre convenzioni.

9. Si sottolinea tuttavia che la discriminazione come concepita nella Convenzione non si riferisce solo ad azioni compiute da o per conto di governi (cfr. articolo 2(e), 2(f) e 5). L'articolo 2(e) della Convenzione richiede agli Stati firmatari di adottare misure finalizzate all'eliminazione della discriminazione contro le donne da parte di qualunque persona, organizzazione o impresa. Secondo le leggi internazionali e le convenzioni sui diritti umani, **gli Stati possono inoltre essere ritenuti responsabili qualora non si applichino con il dovuto rigore alla prevenzione di violazioni di diritti o nell'indagare e punire atti di violenza e quindi risarcirli**.

### Commenti a specifici articoli della Convenzione

#### Articoli 2 e 3

10. Gli articoli 2 e 3 sanciscono obblighi generali per l'eliminazione della discriminazione di genere in tutte le sue forme che si aggiungono agli obblighi specifici previsti dagli articoli compresi tra il 5 e il 16.

#### Articoli 2(f), 5 e 10(c)

11. **I pregiudizi tradizionali che inquadrano le donne in stato di subordinazione rispetto agli uomini o in ruoli stereotipati, perpetrano pratiche diffuse di violenza e coercizione**, come la violenza familiare e gli abusi, il matrimonio forzato, le morti causate dal mancato pagamento della dote, gli sfregi con l'acido e la circoncisione femminile. Questi pregiudizi e pratiche possono giustificare la violenza di genere come forma di protezione e controllo della donna. L'effetto di tali violenze, che compromettono l'integrità fisica e mentale delle donne, è di privarle dell'opportunità di godere, esercitare e conoscere i loro diritti e libertà fondamentali. Benché questo commento si riferisca principalmente alle minacce e alla violenza stessa, le conseguenze della violenza di genere contribuiscono a mantenere le donne in stato di subordinazione, nonché alla loro scarsa partecipazione politica e al loro basso livello d'istruzione, oltre a compromettere le loro capacità e opportunità lavorative.
12. **Queste attitudini contribuiscono alla diffusione di materiale pornografico e di altre forme di sfruttamento commerciale**, a considerare le donne come oggetti sessuali e non come individui, e alimentano la violenza di genere.

### Articolo 6

13. Gli Stati parte sono obbligati dall'articolo 6 a prendere misure per eliminare ogni forma di tratta di donne e sfruttamento della prostituzione.
14. La **povertà e la disoccupazione fanno aumentare le possibilità di tratta delle donne**. Oltre alle forme abituali di tratta, ci sono nuove forme di sfruttamento sessuale, come il turismo sessuale, il reclutamento di personale domestico proveniente da Paesi in via di sviluppo per lavorare in Paesi industrializzati e l'organizzazione di matrimoni tra donne provenienti da Paesi in via di sviluppo e stranieri. Queste pratiche sono incompatibili con il principio di uguale godimento di diritti da parte delle donne e del rispetto dei loro diritti e della loro dignità. Inoltre espongono le donne ad alto rischio di violenza ed abusi.
15. La povertà e la disoccupazione forzano molte donne, incluse le ragazze, alla prostituzione. Le prostitute sono particolarmente esposte alla violenza in quanto spesso vivono nell'illegalità e questo contribuisce alla loro emarginazione. Devono essere protette contro lo stupro e altre forme di violenza come le altre donne.
16. Le guerre, i conflitti armati e l'occupazione di territori spesso portano ad un aumento della prostituzione, alla tratta di donne e alle aggressioni sessuali, per questo richiedono misure di protezione e sanzione specifiche.

### Articolo 11

17. La **parità di genere in campo lavorativo può essere seriamente compromessa qualora le donne sono soggette a forme di violenza**, come le molestie sessuali sul posto di lavoro.
18. Le molestie sessuali includono comportamenti inopportuni determinati da motivazioni di natura sessuale, come contatti fisici indesiderati e commenti a connotazione sessuale, il mostrare materiale pornografico e richieste di carattere sessuale, sia a parole che a fatti. Questo tipo di condotta può essere umiliante e può creare un problema sul piano della salute e della sicurezza. È discriminatoria quando la donna è portata a pensare che il suo rifiuto potrebbe causare svantaggi a livello lavorativo, in particolare nel quadro di una possibilità di assunzione o promozione, o quando crea un ambiente lavorativo ostile.

### Articolo 12

19. Gli stati parte secondo l'articolo 12 devono adottare misure per assicurare un equo accesso ai servizi sanitari. La violenza mette a rischio la salute e la vita delle donne.
20. In alcuni Stati esistono pratiche tradizionali e culturali che sono nocive alla salute delle donne e dei bambini. Queste pratiche includono le restrizioni dietetiche per le donne in gravidanza, la preferenza dei figli maschi e le circoncisione e mutilazioni genitali femminili.

### Articolo 14

21. Le **donne che vivono nelle comunità rurali sono a rischio di violenza di genere a causa della persistenza di comportamenti tradizionali** che assegnano loro un ruolo subordinato all'uomo. Le ragazze delle zone rurali sono ad alto rischio di violenza e sfruttamento sessuale quando lasciano le loro comunità per cercare lavoro nelle città.

### Articolo 16 e articolo 5

22. La sterilizzazione e l'aborto forzati compromettono la salute mentale e fisica delle donne e violano il diritto delle donne di decidere il numero e l'intervallo delle gravidanze.
23. La **violenza domestica è una delle forme di violenza di genere più insidiose**. È diffusa in tutte le società. Nelle relazioni familiari le donne di tutte le età sono soggette a violenze di ogni tipo, tra cui le percosse, lo stupro e altre forme di violenza sessuale, violenza psicologica e altre forme descritte nell'articolo 5 che sono determinate dalla tradizione. La dipendenza economica forza molte donne a rimanere imprigionate all'interno di relazioni violente. **La negazione da parte degli uomini delle responsabilità familiari delle donne può essere una forma di violenza** e coercizione che mette a rischio la loro salute e compromette la loro possibilità di partecipare alla vita familiare e alla vita pubblica con le stesse opportunità degli uomini.

### Raccomandazioni specifiche

24. Alla luce di questi commenti, il Comitato per l'Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne raccomanda:

- (a) che gli Stati parte prendano misure appropriate ed efficaci per contrastare ogni forma di violenza di genere, sia pubblica che privata.
- (b) che gli Stati parte garantiscano che le leggi contro la violenza familiare, l'abuso, lo stupro, le aggressioni e altre forme di violenza di genere diano adeguata protezione alle donne e rispettino la loro integrità e dignità. Servizi di supporto e protezione adeguati devono essere garantiti alle vittime. Per un'effettiva implementazione della Convenzione, **è indispensabile organizzare dei corsi di formazione su tematiche di genere per le autorità giudiziarie, le forze della pubblica sicurezza e per gli altri funzionari pubblici.**
- (c) che gli Stati firmatari devono stilare **statistiche e ricerche** sull'entità, le cause e gli effetti della violenza, oltre che sull'efficacia delle misure per prevenire e contrastare la violenza.
- (d) che misure effettive siano prese per garantire che i media rispettino e promuovano il rispetto della donna.
- (e) che gli Stati parte nei loro rapporti identifichino la natura e l'entità delle attitudini, degli usi e delle pratiche che contribuiscono al perpetuarsi della violenza contro le donne, nonché i tipi di violenza che ne derivano. Devono inoltre fornire informazioni sulle misure intraprese per contrastare la violenza e sui risultati di tali misure.
- (f) che gli Stati parte prendano misure efficaci per contrastare queste attitudini e pratiche. Gli Stati parte devono introdurre **programmi educativi** e d'informazione per aiutare ad eliminare i pregiudizi che ostacolano la parità di genere (raccomandazione N. 3, 1987);
- (g) che gli Stati parte adottino misure preventive e punitive specifiche per contrastare la tratta delle donne e lo sfruttamento sessuale.
- (h) che gli Stati firmatari nei loro rapporti descrivano l'entità di tutti questi problemi e le misure adottate per proteggere le donne coinvolte nella prostituzione o soggette ad altre forme di sfruttamento sessuale, inclusi i provvedimenti penali e le misure riabilitative. Deve inoltre essere descritta l'efficacia di queste misure.
- (i) che gli Stati parte prevedano procedure di reclamo e di ricorso efficaci, compresi i risarcimenti.
- (j) che gli Stati firmatari includano nei loro rapporti informazioni sulle molestie sessuali e le misure per proteggere le donne da questo tipo di molestie e altre forme di violenza o coercizione sul posto di lavoro.
- (k) che gli Stati firmatari creino o supportino servizi destinati alle vittime di violenza domestica, di stupro, aggressione sessuale e altre forme di violenza, inclusi centri e personale formato sul tema, servizi di riabilitazione e terapie.
- (l) che gli Stati firmatari prendano misure per contrastare queste pratiche e tengano conto delle raccomandazioni del Comitato sulle mutilazioni femminili (raccomandazione N. 14) quando stilano rapporti su temi relativi alla salute.
- (m) che gli Stati firmatari garantiscano la tutela della libertà delle donne di prendere decisioni sulle gravidanze e non siano obbligate a ricorrere a pratiche mediche pericolose come l'aborto illegale a causa della mancanza di servizi appropriati per il controllo della fecondità.
- (n) che gli Stati firmatari nei loro rapporti descrivano l'entità di questi problemi, le misure intraprese per contrastarli e i loro risultati.
- (o) che gli Stati firmatari assicurino che i servizi destinati alle vittime siano accessibili alle donne nelle zone rurali e, dove necessario, che questi servizi siano forniti alle comunità isolate.
- (p) che gli Stati parte garantiscano alle **donne delle zone rurali opportunità formative e professionali** e monitorino le condizioni di lavoro del personale domestico.
- (q) che gli Stati firmatari nei loro rapporti illustrino i rischi a cui sono esposte le donne nelle zone rurali, l'entità e la natura della violenza e degli abusi a cui sono soggette, le loro necessità relative a servizi di supporto, nonché l'efficacia delle misure adottate per contrastare la violenza.
- (r) che le misure finalizzate a contrastare la violenza domestica includano:
  - (i) provvedimenti penali qualora necessari e risarcimenti nei casi di violenza domestica;

## Violenza contro le donne

le raccomandazioni generali adottate dal Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne

- (ii) leggi che rimuovano la causa d'onore in relazione ad aggressioni o omicidi di un membro familiare donna;
  - (iii) servizi per assicurare la sicurezza delle vittime di violenza domestica, inclusi centri, programmi di riabilitazione e terapie;
  - (iv) programmi di riabilitazione per chi commette atti di violenza domestica;
  - (v) servizi di supporto per famiglie in cui sono avvenuti casi di incesto e abusi sessuali.
- (s) che gli Stati parte includano nei loro rapporti l'entità della violenza domestica e degli abusi sessuali e le misure preventive, punitive e riparative adottate.
- (t) che Gli Stati parte adottino misure legali e di altro genere finalizzate a proteggere adeguatamente le donne contro la violenza di genere, tra cui:
- (i) misure legali efficaci, incluse sanzioni penali, riparazioni civili e risarcimenti per proteggere le donne contro ogni tipo di violenza, incluse la violenza e gli abusi familiari, le aggressioni sessuali e le molestie sul posto di lavoro;
  - (ii) misure preventive, inclusi programmi educative e informativi per modificare gli stereotipi sul ruolo e lo status di uomini e donne;
  - (iii) misure protettive, inclusi centri, terapie, riabilitazioni e servizi di supporto per le donne vittime di violenza o a rischio di violenza.
- (u) che Gli stati firmatari includano nei loro rapporti informazioni su ogni forma di violenza di genere e tutti i dati disponibili sulla frequenza di ogni forma di violenza e i suoi effetti sulle vittime.
- (v) I rapporti degli Stati parte devono includere **informazioni sulle misure legali, preventive e protettive che sono state adottate per contrastare la violenza contro le donne e sull'efficacia di tali misure.**

### FONTE:

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm>

# 6



Lavori in  
corsa

30 anni CEDAW  
XXX Anniversario  
della Convenzione per l'Eliminazione  
delle Discriminazioni contro le Donne

## Sintesi del IV e V rapporto presentato dall'Italia sullo stato di implementazione della CEDAW

Durante l'ultimo decennio, l'Italia è stata impegnata in tutti i processi politici internazionali incentrati sul ruolo delle donne nella società con l'obiettivo di riaffermare la loro dignità e proteggerle da tutte le possibili forme di discriminazione, abuso e violenza. Gli sforzi dell'Italia sono una conseguenza dell'adesione alla **Piattaforma di Pechino del 1995**, che ha contribuito a promuovere a livello mondiale l'impegno e l'azione per la tutela dei diritti delle donne.

Il 31 ottobre **2003**, il Parlamento italiano ha approvato la **legge n. 306** con l'obiettivo di consentire al Governo di attuare la Direttiva Europea 2002/73 nell'ambito dell'ordinamento nazionale. La direttiva mira a regolamentare l'eguaglianza di genere nelle seguenti aree: **accesso al mercato del lavoro, istruzione, formazione professionale, condizioni di lavoro e sicurezza sociale**. La legislazione nazionale già vietava atti di discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso, e la Direttiva estende la definizione di discriminazioni sessuali e molestie sul luogo di lavoro, nonché le misure che i dipendenti possono intraprendere a fronte di tali atti di discriminazione.

Su un piano più generale, l'impegno italiano per l'attuazione della CEDAW è stato sancito nel maggio **1996**, con **l'istituzione del Ministero per le Pari Opportunità**, il cui mandato solo recentemente è stato esteso a materie come la protezione del fanciullo contro la pedofilia, lo sfruttamento sessuale e la schiavitù sessuale.

I temi più importanti da sottoporre all'esame del Comitato possono essere riassunti come segue:

- a) il ruolo della donna nella vita politica e il suo accesso ai pubblici uffici;
- b) donne ed istruzione;

c) l'accesso della donna al mercato del lavoro;

d) violenza e abuso contro le donne;

e) donne e accesso ai servizi concernenti la salute.

a) Fra le misure adottate dall'Italia per regolamentare l'uguaglianza di genere nella vita politica c'è l'approvazione del **progetto di legge modificativo dell'articolo 51 della Costituzione italiana** con il quale si è introdotto il principio della eguaglianza e non discriminazione sessuale nell'accesso alle cariche pubbliche. La **legge 90/2004** richiede che almeno 1/3 dei candidati per le elezioni al Parlamento Europeo siano donne. Ciò ha comportato un aumento notevole di donne elette nel mese di giugno del 2004 (19.23% rispetto all'11.5% nel 1999). Sebbene l'istituzione del Ministero per le Pari Opportunità risalgia al 1996, è la prima volta che il concetto delle pari opportunità trova accesso nella Carta costituzionale; da questo punto di vista, la nuova disposizione costituzionale, con un precedente europeo solo in Francia, rappresenta un fatto inedito per la storia istituzionale del nostro Paese.

b) In Italia, negli ultimi decenni, la propensione da parte delle donne a proseguire gli studi, in particolare nei cicli d'istruzione superiore è fortemente aumentata. Le donne presentano una propensione ad iscriversi all'Università maggiore dei loro colleghi e abbandonano gli studi meno frequentemente. **Al termine del percorso formativo fra mille donne con licenza media, 228 conseguono un titolo universitario; fra gli uomini solo 150**. La problematica delle pari opportunità di genere è stata affrontata dal Ministero dell'Istruzione mediante: **l'aggiornamento del personale docente sulle tematiche di genere e pari opportunità**, previsto da alcuni anni nel Piano Nazionale di

aggiornamento dei docenti; interventi di promozione della cultura delle pari opportunità attuati dal Ministero in quanto titolare del Programma Operativo Nazionale "La scuola per lo sviluppo" co-finanziato dai fondi strutturali europei. Nel quadro delle iniziative riguardanti l'istruzione vanno ricordate quelle di cui è stato direttamente promotore il Ministero per le Pari Opportunità: **Progetto "PO.LI.TE. – Le pari opportunità nei libri di testo"** (1998-2001) che ha avuto come obiettivo principale la formulazione di un Codice di autoregolamentazione per editori di testi scolastici (il Codice è destinato a garantire nei manuali scolastici una rappresentazione paritaria dei due generi); iniziative con le **Università per gli Women's Studies**.

c) Per quanto concerne **l'accesso delle donne al mercato del lavoro**, le donne hanno occupato il 66% dei nuovi posti di lavoro creati dal 1998 al 2001 il che ha fatto sì che il tasso di occupazione delle donne tra i 15 e i 64 anni si sia attestato al 41,1% nel 2001 anche se la situazione nel Mezzogiorno è al di sotto della media nazionale attestandosi al 26%. Il tasso di occupazione femminile dal 1995 è aumentato di 4 punti percentuali ma resta molto al di sotto degli obiettivi europei fissati per il 2010. Un passo significativo è costituito dalla recente riforma del mercato del lavoro che è stata introdotta dalla cosiddetta **"Legge Biagi"** che prevede nuove forme di flessibilità in modo da consentire una miglior integrazione tra le responsabilità familiari e i doveri professionali. Secondo questa legge, il lavoro part-time è l'espressione più appropriata di questa nuova forma di flessibilità. A questo proposito, Il Ministero del Welfare ha recentemente lanciato una campagna su queste nuove opportunità di lavoro. I dati sull'impiego femminile confermano un aumento nella presenza delle donne nel mercato del lavoro: dal 44,4% del 2002 al 45,1%, un aumento di 125.000 unità solo nella prima metà del 2004. Nel 2003 sono stati anche stanziati dei fondi per supportare le imprese che desiderassero creare servizi di asilo e baby-sitting sui posti di lavoro.

d) Negli ultimi anni il Governo italiano ha dato e continua a dare grande priorità alla protezione delle donne contro ogni forma di violenza. Mentre in passato le azioni in favore delle donne vittime della violenza sono state adottate su base volontaria da associazioni femminili, nel 1996 è stato istituito un Ufficio governativo ad hoc con il compito di occuparsi delle tematiche di genere cioè il Ministero per le Pari Opportunità. Da quel momento, il Governo italiano ha pre-

visto una strategia globale che ricomprendesse tali delicate tematiche. Il Ministero per le Pari Opportunità riveste un ruolo primario nel coordinare le azioni previste dalle ultime importanti leggi, qui di seguito riportate: **Legge n. 66/96 sulla violenza sessuale**, Legge n. 269/98 sull'infanzia, Legge n. 285/97 sulla promozione dei diritti del fanciullo, **Regolamento n. 286/98 sulla lotta contro il traffico di esseri umani**, **Legge n. 154/2001 sull'allontanamento forzato del coniuge violento**. In particolare, l'introduzione della Legge n. 66/96 sulla violenza sessuale ha prodotto risultati positivi, sollevando consapevolezza sul problema e facendo venire alla luce il fenomeno, come sottolineato tra il 1994 e il 2002, dall'aumento delle denunce presentate da donne, relative a violenza e molestie sessuali violente. La lotta al traffico di donne e bambine - altro tema cruciale sollevato da codesto Comitato nel 2000 - resta una delle priorità principali del nostro Governo. Con l'obiettivo di combattere tale terribile fenomeno l'Italia ha messo in campo diversi strumenti, fra i quali il più efficace è da considerarsi **l'articolo 18 della Legge 286**, che regola la questione del permesso di soggiorno concesso per ragioni di protezione sociale, per "consentire allo straniero/a di sottrarsi alla violenza e all'azione delle organizzazioni criminali, partecipando ad un programma di assistenza e integrazione sociale". Alla luce del sistema ex articolo 18, è stata istituita una **Commissione Interministeriale** presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, con il mandato di coordinare, controllare, pianificare e valutare tali programmi di assistenza, attuati dalle autorità locali e dal settore privato. Inoltre, il Governo italiano ha approvato nel 2003 un'importante Legge, la numero 228, sulle "Misure contro il traffico di esseri umani", con l'obiettivo di riscrivere alcune fattispecie di crimine quali la riduzione in schiavitù, il traffico di esseri umani e il commercio di schiavi e ne ha introdotte di nuove.

e) Considerando specificamente **lo stato di salute**, anche se le donne italiane vivono più a lungo, il loro stato di salute sembra essere peggiore di quello degli uomini. Nel 1999-2000, il 62,5% degli uomini dichiaravano di essere in buona salute, a fronte del 51,2% delle donne: *"Donne e diritto alla salute"* è stata una delle prime tematiche scaturite dalla Conferenza di Pechino. Da allora l'Italia ha attribuito la massima importanza alla salute delle donne e al loro accesso ai servizi per la cura della salute. L'ultimo Piano Sanitario Nazionale (2002-2004) include iniziative per ridurre il numero di parti cesari ed il **Progetto Obiettivo Materno-infantile**

(D.M. 24 aprile 2000) mira a realizzare livelli di attenzione e cure adeguate per ogni parto e per ogni nascita. Per quanto riguarda il sostegno della maternità, e anche della paternità, è stata approvata una delibera, che fa riferimento alla legge **53/2000**, per lo stanziamento di un'indennità mensile per le mamme e i papà con bimbi fino a un anno, che decidono di assentarsi dal lavoro per i primi mesi di vita dei loro figli. E ancora si menziona l'assegno di maternità, previsto dal titolo *"Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità"* della

Legge finanziaria 2000, n. 448/99 e rivalutato nell'ambito dell'ultima finanziaria, per madri non lavoratrici, ex lavoratrici, lavoratrici in determinate condizioni, (anche adottive e affidatarie) che non possono contare su trattamenti di maternità o che percepiscono indennità irrisorie erogate a livello locale. Inoltre, va ricordata un'iniziativa parlamentare concernente le *"Disposizioni per la protezione dei diritti della donna che lavora, la promozione dei parti naturali e la protezione dei neonati"*.

# Raccomandazioni

## del Comitato in risposta al rapporto italiano

### Commenti Conclusivi del Comitato

Il Comitato esprime il proprio apprezzamento allo Stato membro per aver presentato insieme il quarto e quinto rapporto periodico (CEDAW/C/ITA/4-5), anche **se si rammarica del fatto che sia stato presentato in ritardo, e che siano state fornite informazioni analitiche insufficienti a comprendere la situazione di fatto in cui versano le donne, e che lo Stato non abbia seguito nella redazione del rapporto le linee guida di riferimento del Comitato**. Il Comitato inoltre si rammarica del fatto che il Rapporto non includa le informazioni sugli articoli 8, 9, 15 e 16 della Convenzione, informazioni che erano state richieste ed erano presenti nell'elenco delle domande, ma che non sono state fornite dallo Stato nelle risposte scritte. Il Comitato esprime il proprio apprezzamento allo Stato membro per il dialogo costruttivo ma si rammarica che la delegazione non sia stata in grado di fornire risposte brevi, chiare e dirette alle domande poste dal Comitato. **Il Comitato si rammarica per lo scarso coinvolgimento delle ONG nella preparazione e nella stesura del Rapporto.**

### Aspetti positivi

Il Comitato elogia lo Stato membro per l'emendamento apportato all'articolo 51 della Costituzione che, come è stato dichiarato dalla delegazione, è il mezzo attraverso il quale i principi della Convenzione, assumendo valore costituzionale, costituiscono la base fondante l'utilizzo di misure speciali provvisorie, compreso l'uso delle quote rosa per accelerare l'aumento della partecipazione delle donne nella vita politica e pubblica. Il Comitato si congratula con lo Stato membro per le riforme legislative effettuate negli anni precedenti per l'avanzamento delle donne, compresa la legge 66/1996 sulla violenza sessuale, la legge 53/2000 sul congedo parentale e la legge 154/2001 sulle misure di protezione da applicarsi alle donne oggetto di tratta. Il Comitato si congratula con lo Stato membro per la ratificazione del Protocollo Opzionale alla Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le

Donne nel settembre 2000, e anche per avere accettato l'emendamento all'art. 20, paragrafo 1, della Convenzione del maggio 1996.

### Temi di principale preoccupazione per il Comitato e raccomandazioni

- c) Il Comitato fa notare l'obbligo dello Stato membro di attuare sistematicamente ed implementare costantemente tutte le misure della Convenzione. Al contempo, il Comitato ritiene che le preoccupazioni e raccomandazioni identificate nei presenti commenti conclusivi richiedano da parte dello Stato Membro un'attenzione prioritaria a partire da ora fino alla presentazione del prossimo rapporto periodico. Di conseguenza, il Comitato invita lo Stato membro a concentrarsi su questi temi nella sua attività di attuazione e di riferire sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti nel suo prossimo rapporto periodico. Invita altresì lo Stato membro a presentare i presenti commenti conclusivi a tutti i ministeri interessati e al Parlamento in modo da garantire la loro piena attuazione.
- cii) Il Comitato ritiene che lo Stato membro abbia preso misure inadeguate per attuare le raccomandazioni riguardo a varie preoccupazioni sollevate nei precedenti commenti conclusivi del Comitato adottati nel 1997. In particolare, **il Comitato trova che le sue osservazioni sulla bassa partecipazione delle donne nella vita pubblica e politica (paragrafo 355), e la mancanza di programmi per combattere gli stereotipi attraverso il sistema scolastico e per incoraggiare gli uomini a prendersi le loro responsabilità e condividere i lavori domestici, siano state affrontate in maniera del tutto inadeguata.**
- ciii) Il Comitato ripropone tali temi fonte di preoccupazione e già oggetto di raccomandazioni, e sollecita con forza lo Stato membro a procedere senza ritardi alla loro attuazione.
- civ) Il Comitato esprime il proprio disappunto sul fatto che

- mentre l'emendamento all'art. 51 della Costituzione prevede le pari opportunità per uomini e donne, **non vi è una definizione di discriminazione contro le donne**, in base all'art. 1 della Convenzione, né nella Costituzione né nella legislazione, a parte che in materia di occupazione. Il Comitato è preoccupato dal fatto che la mancata previsione di tale specifica disposizione possa contribuire a far ritenere di **limitata applicazione il concetto di parità sostanziale**, come evidente nello Stato membro, anche tra i pubblici funzionari e la magistratura.
- cv) Il Comitato suggerisce che sia inclusa nella Costituzione o in leggi appropriate una definizione di discriminazione contro le donne in linea con l'art. 1 della Convenzione. Raccomanda anche l'attuazione di campagne di sensibilizzazione, affinché sorga non solo nell'opinione pubblica, ma soprattutto tra i funzionari pubblici, la magistratura e l'avvocatura, una maggiore consapevolezza circa l'esistenza ed il contenuto della Convenzione e gli obblighi dello Stato Membro in base alla Convenzione, e circa il significato e la portata della discriminazione contro le donne.
- cv) Pur riconoscendo gli sforzi dello Stato membro per apportare una prospettiva di genere in tutti i campi, il Comitato è preoccupato dell'**assenza di meccanismi nazionali specifici per consentire l'avanzamento delle donne**. Esso teme che, il fatto che l'operato del Ministero per le Pari Opportunità copra un certo numero di temi sulla discriminazione, ciò possa portare all'attribuzione di una bassa priorità e alla scarsa attenzione alla natura specifica della discriminazione contro le donne ed alla sua importanza in tutti i campi dove essa è vietata. È anche preoccupato dell'**erosione significativa dei poteri e delle funzioni della Commissione Nazionale per la Parità e per le Pari Opportunità**.
- cvii) Il Comitato suggerisce che lo Stato membro ponga in essere una struttura istituzionale che riconosca la specificità della discriminazione delle donne e che sia l'unica responsabile del progresso delle donne e del monitoraggio della realizzazione pratica del principio di parità sostanziale di uomini e donne nel godimento dei diritti umani. Al fine di ottenere ciò, il Comitato raccomanda il rafforzamento di una istituzione nazionale che monitori e renda effettivo il godimento da parte delle donne dei loro diritti umani in tutti i campi.
- cviii) Il Comitato teme che **la divisione su vari livelli dell'autorità e delle competenze nello Stato membro possa generare difficoltà riguardo all'attuazione della Convenzione** in tutto il Paese. Notando la piena responsabilità dei Governi nazionali negli Stati decentralizzati e federali nell'assicurare l'attuazione di obblighi internazionali da parte delle regioni, il Comitato si preoccupa dell'assenza di strutture nazionali appropriate, in grado di assicurare l'attuazione della Convenzione da parte di autorità e istituzioni regionali e locali.
- cix) Il Comitato raccomanda allo Stato membro di promuovere un'uniformità legislativa e omogeneità di risultati nell'attuazione della Convenzione in tutto il Paese, attraverso un coordinamento effettivo e la creazione di meccanismi per assicurare la piena attuazione della Convenzione da parte di tutte le autorità e istituzioni regionali e locali.
- cx) Permane la preoccupazione del Comitato sulla **persistenza e pervasività dell'atteggiamento patriarcale e sul profondo radicamento di stereotipi inerenti i ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società**. Questi stereotipi minano alla base la condizione sociale delle donne, costituiscono un impedimento significativo alla attuazione della Convenzione, e sono all'origine della posizione di svantaggio occupata dalle donne in vari settori, compreso il mercato del lavoro e la vita politica e pubblica. Il Comitato è profondamente preoccupato anche dalla **rappresentazione che viene data delle donne da parte dei mass media e della pubblicità**, per il fatto che viene ritratta come oggetto sessuale e in ruoli stereotipati.
- cxi) Il Comitato chiama lo Stato membro ad adottare un programma su larga scala, onnicomprensivo e coordinato, per combattere la diffusa accettazione di ruoli stereotipati di uomini e donne, incluse campagne di sensibilizzazione ed educative rivolte a donne e uomini, per cercare di favorire l'eliminazione di stereotipi associati ai ruoli tradizionali di uomini e donne nella famiglia e nella società in senso lato, in conformità con gli articoli 2(f) e 5(a) della Convenzione. **Raccomanda che lo Stato membro faccia ogni sforzo per diffondere informazioni sulla Convenzione**, sia tra gli attori pubblici che privati, al fine di accrescere la sensibilizzazio-

ne e la comprensione del significato e del contenuto del concetto di uguaglianza sostanziale delle donne. Raccomanda inoltre che i mass media e le agenzie pubblicitarie siano indotte ed incoraggiate a proiettare un'immagine delle donne come partner alla pari in tutti gli ambiti della vita e che ci si sforzi andando verso la stessa direzione, al fine di modificare la percezione delle donne come oggetti sessuali, e come responsabili in via principale della crescita dei figli.

cxii) Pur apprezzando il maggior numero di donne italiane al Parlamento Europeo, **il Comitato rimane profondamente preoccupato per la grave sotto-rappresentanza delle donne nelle cariche politiche e pubbliche**, compresi gli enti elettivi, la magistratura, e a livello internazionale. Il Comitato mostra in particolare il proprio rammarico e la propria preoccupazione per il fatto che la partecipazione politica delle donne a livello nazionale sia diminuita negli ultimi anni e rimanga tra le più basse in Europa.

cxiii) Il Comitato incoraggia lo Stato membro a intraprendere misure consistenti per incrementare la rappresentanza delle donne nelle cariche elettive, nell'assegnazione di incarichi istituzionali, nella magistratura e a livello internazionale. Raccomanda che lo Stato membro introduca misure appropriate, incluse misure speciali temporanee in conformità all'art. 4, par. 1, della Convenzione e alla raccomandazione generale 25 del Comitato, al fine di aumentare il numero di donne elette o che ricoprono pubblici incarichi. Incoraggia ulteriormente lo Stato Membro a velocizzare gli sforzi per l'approvazione della legge in base all'art. 51 della Costituzione per aumentare il numero di donne aventi cariche politiche e pubbliche, anche attraverso l'utilizzo delle quote, e di **assicurare un'adeguata rappresentanza in tali cariche di donne ROM ed immigrate, e di donne dal Meridione**. Il Comitato raccomanda che lo Stato membro effettui delle campagne di sensibilizzazione tra uomini e donne sull'importanza della partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica e ai processi decisionali, e che si impegni a creare le condizioni che rendono possibile, incoraggino e supportino tale partecipazione.

cxiv) Pur notando un netto aumento del tasso di occupazione tra le donne, il Comitato si preoccupa dei **gravi svantaggi che le donne devono affrontare nel mercato del lavoro, tra le quali la sotto-rappresenta-**

**zione delle donne in posizioni di rilievo, la maggior presenza di donne in alcuni settori sottopagati e nel lavoro part-time, il significativo divario salariale** tra uomini e donne e la mancanza di attuazione del principio di parità salariale per uguali mansioni e carichi di lavoro. Pur notando che la legge 53/2000 riconosce il diritto di entrambi i genitori ad usufruire di un congedo dal lavoro per accudire un figlio nella prima infanzia, il Comitato teme che solo una percentuale molto piccola di uomini si avvantaggerà di tale opportunità.

cxv) Il Comitato, pur tenendo in considerazione le riforme legislative in materia di violenza contro le donne, è **preoccupato per la persistenza della violenza contro le donne, compresa la violenza domestica**, e per l'assenza di una strategia globale per combattere tutte le forme di violenza contro le donne. Pur riconoscendo gli sforzi fatti dallo Stato membro per combattere la tratta di donne, il Comitato **si preoccupa tuttavia dell'impatto su tali politiche della legge 189/2002 (legge "Bossi-Fini")**, che concede potere discrezionale alle autorità locali di porre in essere restrizioni anche per le vittime di tratta e di permessi di emettere o meno il permesso di soggiorno.

cxvi) Il Comitato sollecita lo Stato Membro ad accordare un'attenzione prioritaria all'adozione di misure onnicomprensive per affrontare la violenza contro le donne e le bambine in conformità alla relativa raccomandazione generale 19 sulla violenza contro le donne. Il Comitato sottolinea la necessità d'attuare appieno e monitorare l'efficacia delle leggi sulla violenza sessuale e domestica, di fornire centri d'accoglienza, servizi di protezione e consultori per le vittime, punire e riabilitare i colpevoli, e **provvedere alla formazione e sensibilizzazione dei pubblici funzionari, della magistratura e del pubblico**. Il Comitato incoraggia altresì lo Stato Membro a ripensare la legge 189/2002, attraverso modifiche volte ad assicurare che tutte le vittime di tratta beneficino dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale.

cxvii) Il Comitato esprime il proprio rammarico per il fatto che il rapporto contenga dati e informazioni insufficienti sull'impatto delle politiche sanitarie sulle donne, in particolar modo rispetto all'impatto della privatizzazione della sanità sulla salute femminile, e rispetto all'efficacia delle iniziative intraprese per ridurre i parti cesarei e per la prevenzione del cancro. Il Comitato è preoccupato

pato della mancanza di dati e di informazioni analitiche sull'assistenza alle donne anziane e sull'assistenza sanitaria disponibile per le donne nel Sud del Paese.

cxviii) Il Comitato richiede allo Stato membro di monitorare l'impatto delle proprie politiche sanitarie sulle donne, compreso il Piano Sanitario Nazionale, e di fornire nel suo prossimo rapporto informazioni statistiche ed analisi dettagliate sulle misure adottate per migliorare la salute delle donne, compreso l'impatto di tali misure, in conformità con la raccomandazione generale 24 del Comitato sulle donne e la salute. Il Comitato richiede inoltre allo Stato membro di fornire informazioni sull'assistenza alle donne anziane, sulle politiche sanitarie in atto per le donne del Sud e sulle politiche di prevenzione della trasmissione dell'AIDS tra adulti, compreso l'impatto di dette misure.

cxix) Il Comitato **è preoccupato del fatto che alcuni gruppi di donne, tra cui le ROM e le immigrate, si trovino costrette in una posizione vulnerabile ed emarginata**, specialmente per quanto riguarda l'istruzione, l'impiego, la salute e la partecipazione alla vita pubblica e ai processi decisionali. Il Comitato è in particolar modo preoccupato dell'impatto della legge 189/2002, che impone ampie restrizioni alle donne immigrate lavoratrici, e teme per l'assenza di leggi e politiche atte a disciplinare lo status dei richiedenti asilo e dei rifugiati, in particolar modo per il mancato riconoscimento di forme di persecuzione correlate al genere quale motivazione possibile per l'ottenimento dello status di rifugiato.

cxix) Il Comitato sollecita lo Stato membro affinché adotti misure concrete per l'eliminazione della discriminazione contro quei gruppi di donne maggiormente vulnerabili, tra cui le ROM e le immigrate, e affinché promuova il rispetto nei riguardi dei loro diritti umani con tutti i mezzi disponibili, comprese misure speciali temporanee in conformità all'art. 4, par. 1, della Convenzione e con la raccomandazione generale 25 del Comitato. **Esso inoltre chiama lo Stato membro a fornire, nel suo prossimo rapporto periodico, un quadro globale della situazione in concreto delle donne ROM ed immigrate** per quanto riguarda il loro accesso all'istruzione, all'impiego, alla salute e alla partecipazione nella vita politica e pubblica. Il Comitato inoltre chiama lo Stato membro a riconsiderare le misure adottate con la legge 189/2002, per rimuovere le restrizioni che attualmente

gravano sulle donne immigrate, e ad adottare leggi ed a promuovere politiche atte a riconoscere l'esistenza di forme di persecuzione correlate al genere quale motivo per il quale sia possibile accedere allo status di rifugiato.

cxix) Il Comitato richiede allo Stato membro di rispondere in merito alle preoccupazioni espresse nei presenti commenti conclusivi nel suo prossimo rapporto periodico che, sulla base dell'art. 18 della Convenzione, è da presentarsi nel 2006.

cxix) Tenendo conto delle dimensioni che le questioni di genere occupano nelle dichiarazioni, programmi e nelle piattaforme di azione adottate dalle relative conferenze, summit e sessioni speciali delle Nazioni Unite, così come nella sessione speciale dell'Assemblea Generale per la revisione e valutazione dell'attuazione del Programma di Azione della Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo (ventunesima sessione speciale), nella sessione speciale dell'Assemblea Generale sui bambini (ventisettesima sessione speciale), nella Conferenza Mondiale contro il razzismo, la Discriminazione Razziale, la Xenofobia e le Intolleranze correlate e nella Seconda Assemblea Mondiale sull'Invecchiamento, **il Comitato richiede allo Stato membro di includere nel suo prossimo rapporto periodico informazioni sull'attuazione degli aspetti di quei documenti correlati ai temi dei relativi articoli della Convenzione.**

cxix) Il Comitato rileva l'adesione della maggior parte degli Stati membri ai sette maggiori strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani, cioè il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (CESCR), il Patto Internazionale sui Diritti Politici e Civili (CCPR), la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale (CERD), la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (CEDAW), la Convenzione contro la Tortura ed altri trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumani, o Degradanti (CAT), la Convenzione sui Diritti del Bambino (CRC), la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Immigrati e dei loro Familiari (MWC), che contribuisce a rafforzare il godimento da parte delle donne dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali in tutti gli aspetti della vita. Di conseguenza, **il Comitato incoraggia il Governo italiano a considerare la ratifica del trattato del quale non è**

**ancora sottoscrittore, cioè la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Immigrati e dei loro Familiari.**

cxxiv) Il Comitato richiede un'ampia diffusione in Italia dei presenti commenti conclusivi al fine di rendere i cittadini, compresi i funzionari di governo, i politici, i parlamentari e le organizzazioni di donne e di diritti umani, consapevoli dei passi avanti che sono stati fatti per assicurare, di fatto e di diritto, la parità delle donne,

nonché degli ulteriori passi necessari a tal proposito. Il Comitato richiede allo Stato membro di continuare a diffondere ampiamente, in particolare presso le organizzazioni di donne e di diritti umani, la Convenzione, il suo Protocollo Opzionale, le raccomandazioni generali del Comitato, la Dichiarazione e la Piattaforma di Azione di Pechino, e l'esito della 23a sessione speciale della Assemblea Generale, intitolata "Donne 2000: parità di genere, sviluppo e pace per il ventunesimo secolo".

# 7



**Lavori in  
corsa**  
**30 anni CEDAW**  
XXX Anniversario  
della Convenzione per l'Eliminazione  
delle Discriminazioni contro le Donne

## CEDAW

### Campagne e progetti dal mondo

#### 1. "Women Hold Up The Sky", un'iniziativa del People's Movement of Human Rights Education

PDHRE (People's Decade of Human Rights Education) è un'organizzazione non-profit basata a New York che si occupa di redigere materiale educativo per la formazione sui diritti umani. Tale materiale è concepito come strumento per coloro che lottano quotidianamente per la giustizia sociale ed economica e per la democrazia.

I membri di PDHRE sono principalmente organizzazioni impegnate nel campo dei diritti delle donne e della giustizia sociale e comprendono educatori, esperti sui diritti umani, funzionari delle Nazioni Unite e attivisti internazionali.

In occasione del **20° anniversario della CEDAW**, il PDHRE ha prodotto **8 video e un manuale** sulla rilevanza della CEDAW nella vita quotidiana delle donne. Questa iniziativa è nata grazie alla solidarietà di registi ed educatori provenienti dagli Stati Uniti, dall'America Latina, e dall'Africa e sensibili alle tematiche relative ai diritti umani. I video sono stati prodotti da 4 ONG: PDHRE, Instituto de Genero, Derecho y Desarrollo (Rosario – Argentina), Resource Center (Zanzibar – Tanzania); TOSTAN (Senegal).

I **video** consistono in brevi filmati tratti da storie realmente accadute, celebrando la forza e la determinazione di donne che affrontano quotidianamente le problematiche di genere in un mondo globalizzato e patriarcale. Le storie sono state selezionate tra testimonianze provenienti da tutto il mondo e i video sono stati girati in 4 diversi Paesi. Le storie non vogliono dipingere la situazione specifica di uno stato, ma vogliono mostrare un fenomeno universale: le conseguenze di una società patriarcale su donne e ragazze.



Il **manuale** consiste in linee guida per la formazione di educatori che vogliano organizzare seminari e workshop sulla CEDAW e può essere adattato ai vari contesti nazionali e locali.

Benché i video e il manuale siano stati concepiti in relazione alla CEDAW, possono essere utilizzati anche come eccellenti strumenti di formazione sul tema dei diritti delle donne in generale.

#### 2. Feminist Majority Foundation & Women's International League for Peace and Freedom

Feminist Majority Foundation e Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) in occasione rispettivamente del 22° e del 30° anniversario della CEDAW, si sono mobilitate per fare pressione sul governo degli Stati Uniti per la ratifica della Convenzione. Feminist Majority Foundation ha lanciato un appello invitando a firmare una

#### FORNITORE 1:

[www.pdhre.org/videoseries.html](http://www.pdhre.org/videoseries.html) ; [www.pdhre.org/cedaw/index.html](http://www.pdhre.org/cedaw/index.html)

petizione indirizzata al Governo degli Stati Uniti, mentre la sezione USA della WILPF ha inviato una lettera al Senato statunitense sollecitando l'immediata ratifica della Convenzione.

### 3. Canadian Feminist Alliance for International Action e la campagna "25 years: ready or not?"

FAFIA, l'Alleanza Femminista Canadese per l'Azione Internazionale (**Canadian Feminist Alliance for International Action**), è una coalizione di 75 organizzazioni canadesi impegnate nel campo della promozione e tutela dei diritti delle donne. Il suo mandato consiste in attività di advocacy per l'implementazione a livello nazionale degli impegni presi dal governo canadese in sede internazionale sui diritti delle donne.



Nel 2005, in occasione delle elezioni canadesi, FAFIA ha

lanciato una campagna indirizzata ai candidati ricordando loro che il 2006 sarebbe stato il 25° anniversario della ratificazione della CEDAW da parte del Canada e chiedendo di impegnarsi per una vera implementazione della convenzione. FAFIA ha inoltre invitato organizzazioni e individui a supportare la campagna di promozione del 25° anniversario della CEDAW attraverso un'azione web che consisteva nella diffusione su vari siti del banner della campagna. 188 parlamentari, tra quelli eletti, avevano aderito alla campagna promettendo di impegnarsi per un'effettiva implementazione della CEDAW.

### 4. "Stories of CEDAW", il progetto di Pathways of Women's Empowerment e One World Action

Per celebrare il 30° anniversario della CEDAW, **Pathways of Women's Empowerment**, una rete di accademici attivisti e professionisti impegnati nella lotta per l'empowerment delle donne a livello locale e internazionale, e **One World Action**, un'organizzazione la cui missione è costruire un mondo più giusto, equo e basato sulle pari opportunità per tutti e tutte, hanno lanciato un'iniziativa a livello internazionale al fine di raccogliere e condividere storie, testimonianze e riflessioni sulla CEDAW. Si tratta di storie di cambiamento rese possibili grazie alla CEDAW come strumento di denuncia delle ingiustizie e di empowerment delle donne.



#### FORNTE 2:

Feminist Majority Foundation: <http://feminist.org/news/newsbyte/uswirestory.asp?id=6038>  
WILPF: [www.wilpf.org/June09LtrToSenateToRatifyCEDAW](http://www.wilpf.org/June09LtrToSenateToRatifyCEDAW)

#### FORNTE 3:

<http://fafiaafai.server266.com/en/taxonomy/term/15/9?page=3>  
[http://www.fafia-afai.org/en/cedaw\\_pledge\\_action\\_sheet](http://www.fafia-afai.org/en/cedaw_pledge_action_sheet)  
[http://www.fafia-afai.org/en/promote\\_the\\_cedaw\\_25th\\_anniversary\\_initiative\\_on\\_your\\_own\\_website\\_display\\_a\\_web\\_banner](http://www.fafia-afai.org/en/promote_the_cedaw_25th_anniversary_initiative_on_your_own_website_display_a_web_banner)

#### FORNTE 4:

[www.stories-of-cedaw.net/Home.html](http://www.stories-of-cedaw.net/Home.html)

## 5. CEDAW WATCH PHILIPPINES

**CEDAW Watch Philippines** è un network impegnato in attività di advocacy sui diritti delle donne a livello nazionale e internazionale. Le sue attività di sensibilizzazione sui temi di genere si basano sulla diffusione di informazioni relative alla CEDAW presso il governo, le organizzazioni della società civile, e il pubblico in generale attraverso campagne educative.



**CEDAW** Watch Philippines ha celebrato il 25° anniversario della CEDAW attraverso l'iniziativa denominata **CEDAW@25:**

**Claiming Women's Rights**, una fiera itinerante finalizzata alla disseminazione di informazioni sulla Convenzione, e attraverso il concerto **Eve-olution: Celebrating Women**, che si è svolto il 12 settembre 2006. Durante gli ultimi mesi del 2006, CEDAW Watch Philippines ha organizzato una serie di seminari itineranti sui commenti del Comitato CEDAW al quinto e al sesto rapporto del governo delle Filippine.

CEDAW Watch Philippines ha inoltre fondato il **CEDAW Youth Committee (CYC)**, un'associazione di giovani studentesse e lavoratrici che vogliono promuovere la conoscenza della CEDAW presso il pubblico giovane al fine di sviluppare



una coscienza collettiva sull'importanza della Convenzione

una coscienza collettiva sull'importanza della Convenzione

### FORNITORE 6:

[www.cedaw-watch.org](http://www.cedaw-watch.org)  
<http://eveolution2006.googlepages.com/concert.html>  
[www.cedaw-watch.org/cedawyouthindex.html](http://www.cedaw-watch.org/cedawyouthindex.html)

### FORNITORE 7:

[www.iwraw-ap.org](http://www.iwraw-ap.org)

per la tutela dei diritti di donne e ragazze. CYC focalizza le sue attività di sensibilizzazione su temi particolarmente rilevanti per un pubblico giovanile, come la violenza sessuale, l'autostima, l'immagine del corpo, i divari intergenerazionali nel movimento per i diritti delle donne. Nel marzo 2009, CYC ha lanciato, con l'appoggio di UNIFEM SEAP e di CEDAW Watch Philippines, la rivista **"Speak out"** per promuovere campagne e attività di sensibilizzazione sui temi di genere.

## 6. IWRAW Asia Pacific: "Our Rights Are Not Optional!"

**International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific)** è un'organizzazione no-profit nata in Malaysia nel 1993 da un gruppo di donne asiatiche che, riconoscendo le potenzialità della CEDAW, si sono impegnate a promuoverne la diffusione e l'applicazione pratica sia a livello locale che globale. L'IWRAW Asia Pacific ha giocato un ruolo importante nell'elaborazione del Protocollo Opzionale della CEDAW, svolgendo un'intensa attività di lobby e partecipando attivamente alla stesura del documento stesso. Successivamente, in collaborazione con altre ONG e singole attiviste, ha intrapreso una campagna mondiale, **"Our Rights Are Not Optional!"** (I nostri diritti non sono un optional), per promuovere la ratifica e l'utilizzo del Protocollo e rafforzare l'implementazione a livello nazionale degli standard contenuti nella Convenzione. Gli obiettivi specifici della campagna sono:

- creare una rete internazionale tra gruppi di donne che si mobilitino per l'implementazione dei contenuti della CEDAW e delle principali Convenzioni sui diritti umani;
- sviluppare le competenze di avvocate, organizzazioni di donne e attiviste per i diritti umani in materia di norme e procedure relative alla CEDAW, al Protocollo Opzionale e agli altri strumenti di diritto internazionale;
- promuovere e approfondire la conoscenza del Protocollo Opzionale alla CEDAW per supportare le azioni legali e i programmi di advocacy intrapresi a livello nazionale, regionale e internazionale;
- fare advocacy e stabilire partnership su scala mondiale per garantire il rispetto degli standard internazionali sui diritti umani che la comunità internazionale ha sottoscritto.